

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuliano Simoncini, giudice, responsabile e coordinatore; Piargiovanni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyranna Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Superare la divisione tra pubblico e privato

SILVANO TOPI

del lavoro (anche dentro il settore pubblico) e rendendo ingovernabile la spesa pubblica.

A proposito di questo aspetto essenziale non si deve dimenticare che a fronte di un ingente impegno di spesa dello Stato per la parte assistenziale del sistema Inps sul quale si sono esercitati autorevoli istituti di ricerca per dimostrare la catastrofe prossima ventura della previdenza obbligatoria sta un impegno altrettanto consistente per le pensioni degli ex dipendenti statali (di cui quindi tenga conto della mobilità tra lavoro pubblico e privato, autonomo e dipendente sia a livello nazionale sia che internazionale, che tuteli le scelte individuali dei lavoratori attraverso una più accentratrice flessibilità, offra spazi per forme integrative di assicurazioni sociali, realizzi una stabile

compatibilità con il nostro sistema economico. Qui, a nostro parere, dovrebbero trovare soluzione quelle differenze - che talora assumono l'aspetto di veri e propri privilegi - che contraddistinguono alcune categorie di lavoratori, soprattutto nel settore pubblico.

Per tale situazione non possono essere colpevolizzati i lavoratori del pubblico impiego ai quali non può certo farsi risalire la responsabilità delle disparità lamentate. Ma a chi ritiene che per mantenere in vita il sistema pensionistico sia sufficiente eliminare le differenze normative e di trattamento economico esistenti, diciamo con ogni franchezza che la realizzazione di questo obiettivo avrebbe ben scarsi effetti sulla vivenza del sistema stesso, che resta il problema chia-

stere dubbio alcuno che il lavoratore possa assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi durante il primo anno di vita del bambino e, ovviamente, in alternativa alla madre.

Diverso è il caso della fruizione dei due periodi di riposo durante la giornata, previsti nell'art. 10 della legge n. 1204/1971 in quanto la legge sulla parità non ne ha cenno alcuno e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima - con sentenza 19.1.1987 n. 1 - la predetta norma allorché l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità e il Prete del lavoro di Torino ha negato il diritto del padre di poter fruire dei periodi giornalieri nel caso in cui la madre si abbia rinunciata, pur avendo tutte le capacità per esercitare il proprio diritto.

SAVERIO NIGRO

Dirigente Direzione centrale Studi e legislazione dell'Inps

Diritti del padre-lavoratore

sulla tutela delle lavoratrici madri dispone - all'art. 4 - che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto: è questa la c.d. astensione obbligatoria di cui debbono usufruire soltanto le donne. Il successivo art. 7 stabilisce che la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria... per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi durante il quale sarà conservato il posto; dal che si evince che la lavoratrice può non prestare attività lavorativa per un periodo complessivo di undici mesi, essendo i due periodi soltanto in re-

lazione al trattamento economico che per l'astensione facoltativa è ridotto nei limiti del 30 per cento della retribuzione a meno che non vi siano apposite norme contrattuali che prevedano migliori e/o maggiori benefici. Può altresì la lavoratrice assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino fino al compimento di tre anni e ha il diritto, ancora, a due periodi di riposo durante la giornata e fino al compimento di un anno del bambino.

Queste disposizioni che concernono unicamente i diritti della lavoratrice-madre e ad essa sono estensibili, debbono essere integrate con quelle previste dalla legge 9.12.1977 n. 903 sulla parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro, le quali sanciscono - all'art. 7 - che il diritto di assentarsi al lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente nell'art. 7 e nel secondo comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono riconosciuti anche al padre lavoratore o affidatario... in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre... La ratio di questa legge è ben chiara e intelligibile e da essa si evince che tutti i diritti di cui può usufruire la madre-lavoratrice si trasferiscono al padre-lavoratore, a eccezione di quelli che sono intimamente connessi alla specificità del ruolo della donna, per cui non sussi-

I pretori su questo argomento hanno avuto sempre torto

Vi scrivo a nome di un compagno cieco dall'età di 30 anni. Prima di diventare cieco aveva versato all'Inps 840 contributi settimanali, perciò prese subito la pensione di invalidità. Successivamente fece un corso di centralista telefonico e nel 1970 fu assunto al ministero della Pubblica Istruzione continuando ad usufruire della pensione per intero. Nel 1983 tale pensione fu congelata e a seguito delle sue rimostranze gli dissero che quando sarebbe andato in pensione da dipendente statale gli avrebbero

L'indennità di accompagnamento non è vincolata al reddito

Vorrei un chiarimento in merito alla «indennità di accompagnamento» concessa, ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 agli invalidi totali permanenti che si trovino nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi bisognosi di continua assistenza.

Tale indennità è vincolata al reddito? Dal testo che ho consultato in proposito (Antonino Nasso L'invalidità civile, Gangemi Editore, Roma) risulterebbe che tale vincolo non c'è, ma alcune persone mi hanno parlato di sentenze di segno opposto emanate dalla magistratura in tempi recenti.

Vicenzo Napoli Roma

Tale indennità è incompatibile soltanto con analoghe prestazioni concesse per cause di guerra, di servizio, di lavoro. Vi è facoltà di optare per il trattamento spettante più favorevole. L'indennità è concessa soltanto ai residenti in Italia.

La Corte costituzionale sul pignoramento di buonsuscita o pensione

Capita che una signora non ha potuto lo scorso anno pignorare la indennità di buonsuscita erogata dall'Enpas per debito che il marito ha verso di lei. In quanto la legge non consente il pignoramento della buonsuscita in questi casi. È vero che la Corte costituzionale ha deciso diversamente?

L. F. Roma

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Tocca all'Inps spiegare se c'è contraddizione e in che misura

M. B. Roma

Nei confronti del nostro compagno viene applicata la legge 638/83 (il discorso vale ovviamente anche per tutti gli altri pensionati da data antecedente al novembre 1983 indennità della misura di altri redditi percepiti). Con la legge 638 del 1983 fu stabilito invece che la integrazione al trattamento minimo venisse assegnata soltanto a coloro che non usufruivano di altro reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o autonomo o professionale eccedente il limite di reddito annuo lordo superiore a un certo importo stabilito di anno in anno. Ed è ciò che capita al nostro compagno il quale, sommando le tre pensioni, ha un reddito superiore alla soglia posta dalla legge.

Essendo pensionato da vecchia data la legge gli ha comunque riconosciuto il trattamento minimo in vigore nel mese di settembre 1983 (298.550 lire mensili). Restando l'importo ancora oggi a detta della misura significa che l'importo corrispondente alla contribuzione versata era notevolmente inferiore all'importo erogato. Se sussistono pensioni Inps superiori è da ritenere che (salvo errori) queste pensioni Inps sono superiori al minimo o, se sono pensioni al minimo, i percettori godono di altro reddito di importo complessivo lordo inferiore a quello previsto per il minimo. Contro il provvedimento di cui si parla, alcuni pretori hanno sollevato questione di legittimità, ma non c'è stato niente da fare: la Corte costituzionale ha sempre detto che è perfettamente legittimo legare il riconoscimento delle integrazioni delle pensioni alle misure del reddito del pensionato.

La Corte costituzionale sul pignoramento di buonsuscita o pensione

Capita che una signora non ha potuto lo scorso anno pignorare la indennità di buonsuscita erogata dall'Enpas per debito che il marito ha verso di lei. In quanto la legge non consente il pignoramento della buonsuscita in questi casi. È vero che la Corte costituzionale ha deciso diversamente?

L. F. Roma

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Tocca all'Inps spiegare se c'è contraddizione e in che misura

M. B. Roma

Nei confronti del nostro compagno viene applicata la legge 638/83 (il discorso vale ovviamente anche per tutti gli altri pensionati da data antecedente al novembre 1983 indennità della misura di altri redditi percepiti). Con la legge 638 del 1983 fu stabilito invece che la integrazione al trattamento minimo venisse assegnata soltanto a coloro che non usufruivano di altro reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o autonomo o professionale eccedente il limite di reddito annuo lordo superiore a un certo importo stabilito di anno in anno. Ed è ciò che capita al nostro compagno il quale, sommando le tre pensioni, ha un reddito superiore alla soglia posta dalla legge.

Essendo pensionato da vecchia data la legge gli ha comunque riconosciuto il trattamento minimo in vigore nel mese di settembre 1983 (298.550 lire mensili). Restando l'importo ancora oggi a detta della misura significa che l'importo corrispondente alla contribuzione versata era notevolmente inferiore all'importo erogato. Se sussistono pensioni Inps superiori è da ritenere che (salvo errori) queste pensioni Inps sono superiori al minimo o, se sono pensioni al minimo, i percettori godono di altro reddito di importo complessivo lordo inferiore a quello previsto per il minimo. Contro il provvedimento di cui si parla, alcuni pretori hanno sollevato questione di legittimità, ma non c'è stato niente da fare: la Corte costituzionale ha sempre detto che è perfettamente legittimo legare il riconoscimento delle integrazioni delle pensioni alle misure del reddito del pensionato.

La Corte costituzionale sul pignoramento di buonsuscita o pensione

Capita che una signora non ha potuto lo scorso anno pignorare la indennità di buonsuscita erogata dall'Enpas per debito che il marito ha verso di lei. In quanto la legge non consente il pignoramento della buonsuscita in questi casi. È vero che la Corte costituzionale ha deciso diversamente?

L. F. Roma


CROCIERA DI FERRAGOSTO con la m/n Taras Schevchenko dal 6 al 16 agosto '91

**PROGRAMMA**  
6 agosto - martedì Genova  
Ore 20,00 inizio operazioni di imbarco.  
Ore 22,00 partenza. Night Club e Nastroteca.  
7 agosto - mercoledì navigazione  
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte, bagni in piscina, spettacoli cinematografici.  
In serata «Cocidi» e pranzo di benvenuto del Comandante. Gran ballo di apertura della crociera. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.  
8 agosto - giovedì navigazione  
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte, bagni in piscina, spettacoli cinematografici.  
Serata danzante e spettacoli di cabaret. Night Club e Nastroteca.  
9 agosto - venerdì Cadice (Sviglia)  
Ore 9,00 arrivo a Cadice. Escursione facoltativa: Sviglia

(Intera giornata, seconda colazione inclusa) lire 135.000.  
Ore 20,00 partenza da Cadice. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.  
10 agosto - sabato Lisbona  
Mattinata in navigazione. Ore 14,00 arrivo a Lisbona. Escursione facoltativa: visita della città (pomeriggio) lire 35.000.  
Sintra-Cascais-Estoril (pomeriggio) lire 43.000.  
Ore 2,00 (del 14 agosto) partenza da Lisbona. Night Club e Nastroteca.  
11 agosto - domenica navigazione  
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte, bagni in piscina, spettacoli cinematografici.  
Serata danzante. Night Club e Nastroteca.  
12 agosto - lunedì Malaga  
Ore 7,00 arrivo a Malaga. Escursione facoltativa: Malaga. Costa del Sol, Tomerolinos (pomeriggio) lire 35.000.  
Granada (intera giornata, seconda colazione inclusa) lire 110.000.

Ore 19,30 partenza da Malaga. Serata danzante e gran ballo mascherato. Night Club e Nastroteca.  
13 agosto - martedì Alicante  
Mattinata in navigazione. Ore 14,00 arrivo ad Alicante. Escursione facoltativa: visita della città (pomeriggio) lire 33.000.  
Ore 19,30 partenza da Alicante. Night Club e Nastroteca.  
14 agosto - mercoledì Palma di Maiorca  
Ore 9,00 arrivo a Palma di Maiorca. Escursione facoltativa: visita della città (mattino) lire 33.000.  
Grotta del Drago (intera giornata, seconda colazione inclusa) lire 80.000.  
Serata al Barbacoa (cena inclusa) lire 60.000.  
Serata al Casinò (cena inclusa) lire 105.000.  
Ore 2,00 (del 15 agosto) partenza da Palma di Maiorca. Night Club e Nastroteca.  
15 agosto - giovedì navigazione  
Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte, bagni in piscina, spettacoli cinematografici.  
In serata «Pranzo di commiato del Comandante».  
Spettacolo folkloristico sardo e serata danzante a lunga notte dell'ardeverci. Night Club e Nastroteca.  
16 agosto - venerdì Genova  
Ore 9,00 arrivo a Genova. Prima colazione. Operazioni di sbarco e termine della crociera.

GENOVA - CADICE (Sviglia) - LISBONA - MALAGA (Granada) - ALICANTE - PALMA DI MAIORCA - GENOVA



La m/n Taras Schevchenko della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani. Tutte le cabine sono esterne (obio o finestra) con lavabo, telefono, fucidificazione ed aria condizionata regolabile. La nave dispone inoltre di stabilizzatori antirullo ed è equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione.  
Caratteristiche principali: stazza lorda 20.000 tonnellate; anno di costruzione 1986, ristrutturata nel 1970 e rinnovata nel 1988; lunghezza: 176 m; velocità nodi 20; 700 passeggeri; 3 ristoranti; 6 bar; sala feste; night club; nastroteca; 3 piscine (di cui una coperta); sauna; cinema; negozi; panucchiere per signora e uomo; telex (via satellite) 0581-140026; sigla telegrafica UKSA

**VITA DI BORDO**  
La crociera offre molteplici possibilità di svago: in ogni momento della giornata potete scegliere di partecipare ad un gioco, di assistere

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (Basate sul cambio di: 1 Rublo = Lit. 2.100)

CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
SP	Con obio, a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubicate a poppa	Terzo	990.000
P	Con obio, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Terzo	1.130.000
O	Con obio, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Secondo	1.250.000
N	Con obio, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Principale	1.370.000
M	Con finestra, a 4 letti (2 bassi + 2 alti)	Passageggiata	1.500.000

CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
SL	Con obio, a 2 letti (1 basso + 1 alto) ubicate a poppa	Terzo	1.330.000
L	Con obio, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Terzo	1.460.000
K	Con obio, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Secondo	1.620.000
J	Con obio, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Principale	1.740.000
H	Con finestra, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Passageggiata	1.900.000
G	Con finestra, singola	Passageggiata	2.450.000

CAT.	TIPO CABINE	PONTE	QUOTE
F	Con obio, a 2 letti (1 basso + 1 alto)	Terzo	2.450.000
E	Con finestra, a 2 letti bassi	Passageggiata	2.700.000
D	Con finestra, a 2 letti bassi	Lance	2.800.000
C	Con finestra, a 2 letti bassi e soletto	Lance	3.200.000
B	Appartamenti con finestra, a 2 letti bassi	Bridge	3.600.000

**Spese iscrizione comprendenti Tasse Imbarco / Sbarco 100.000**  
Uso singola: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% della quota.  
Uso tripla: possibilità di utilizzare alcune cabine quaduple come triple (escluse le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota.  
Ragazzi fino a 12 anni: riduzione 50% (in cabine a 3 o 4 letti escluse le cabine della cat. SP) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti.  
\* Possibilità di utilizzare 3° letto nel salottino della categoria C pagando il 50% della quota.  
Tutte le cabine, ad eccezione delle cabine di categoria F e C, sono dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore a m. 1,50 ed inferiori a 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.  
Le quote di partecipazione comprendono:  
- il posto a bordo nel tipo di cabina prescelta  
- pensione completa per l'intera durata della crociera (11 giorni/10 pernottamenti), incluso vino in caraffa  
- assistenza di personale specializzato  
- possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi e intrattenimenti di bordo  
- polizza assistenza medica  
Le quote di partecipazione non comprendono:  
- visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo  
- qualsiasi servizio non indicato in programma  
Documenti:  
Per partecipare alla crociera occorre essere in possesso di passaporto o carta di identità validi. I signori passeggeri sono tenuti a comunicare al momento stesso dell'iscrizione alla crociera i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, n. del documento valido, data e luogo del rilascio.  
Valuta e bordo:  
Lire Italiane

**L'UNITA' VACANZE**  
MILANO - Viale Fulvio Testi 75 - Tel. (02) 64.40.361  
ROMA - Via dei Taurini 19 - Tel. (06) 44.490.345  
Informazioni anche presso le Federazioni del Pci

